

Deliberazione della Giunta Regionale 27 settembre 2019, n. 16-314

**Integrazione della D.G.R. n. 7-95 del 19.7.2019 "LR 5/2018. DGR 37-8648 del 29.03.2019. Stagione venatoria 2019-2020. Autorizzazione, ai sensi delle D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998 e s.m.i. e D.G.R. n. 21-313 del 12.7.2010 e s.m.i., agli ATC e CA ad istituire, rinnovare, confermare, modificare e revocare le Aree a Caccia Specifica (ACS), con la finalita' di tutelare alcune specie faunistiche".**

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che l'art. 14, comma 11, della legge 11.2.1992, n. 157 prevede che negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
- b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

Vista la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Vista la D.G.R. n. 21-313 del 12.7.2010 (Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Autorizzazione ad Ambiti territoriali di caccia (ATC) e Comprensori alpini (CA) ad istituire, rinnovare, confermare, revocare e/o modificare Aree a caccia specifica (ACS), ubicate nei territori di competenza e finalizzate alla tutela di alcune specie di fauna selvatica. Indicazioni per la loro istituzione, conferma, rinnovo e revoca); successivamente integrata dalla D.G.R. n. 55-6258 del 2.8.2013 (Autorizzazione agli ATC ed ai CA ad istituire, rinnovare, modificare o revocare Aree a caccia specifica (ACS), con la finalità di tutelare alcune specie faunistiche. D.G.R. n. 21-313 del 12.7.2010. Modifica).

Dato atto che con la deliberazione n. 37-8648 del 29.3.2019 (LR 5/2018. Stagione venatoria 2019-2020. Disposizioni per l'autorizzazione, ai sensi delle D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998 e s.m.i. e D.G.R.n. 21-313 del 12.7.2010. e s.m.i., agli ATC e CA ad istituire, rinnovare, confermare, modificare e revocare le Aree a Caccia Specifica (ACS), con la finalità di tutelare alcune specie faunistiche) la Giunta regionale ha deliberato quanto segue:

*"- di stabilire che le istanze di istituzione di nuove ACS devono essere presentate dagli ATC e dai CA entro e non oltre il 15 aprile 2019 e devono essere accompagnate dalla documentazione prevista dalla DGR n. 21-313 del 12.7.2010, integrata dal regolamento di fruizione e dai pareri positivi dei Comuni e delle Province o Città Metropolitana di Torino, interessati territorialmente, come previsto dall'art. 10 della L.R. n. 5 del 19 giugno 2018. In sede di istanza gli ATC e i CA potranno, se non già in possesso, fornire copia dell'avvenuta richiesta di parere il cui esito dovrà pervenire in modo perentorio alla Regione Piemonte entro il 15 maggio 2019;*

*- di autorizzare la procedura di conferma per l'anno venatorio 2019 – 2020 di tutte le ACS attive nella stagione 2018 – 2019 a condizione che tutti gli ATC e i CA interessati presentino istanza al Settore regionale competente entro e non oltre il 15 aprile 2019;"*

Vista la D.G.R. n. 7-95 del 19.7.2019 "LR 5/2018. DGR 37-8648 del 29.03.2019. Stagione venatoria 2019-2020. Autorizzazione, ai sensi delle D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998 e s.m.i. e

D.G.R. n. 21-313 del 12.7.2010. e s.m.i., agli ATC e CA ad istituire, rinnovare, confermare, modificare e revocare le Aree a Caccia Specifica (ACS), con la finalità di tutelare alcune specie faunistiche.”.

Preso atto che l'ATC NO1, con nota prot. n. 37 del 1.8.2019, ha chiesto il rinnovo in ritardo, causa dimenticanza da imputare esclusivamente all'Ambito Territoriale di Caccia medesimo, dell'Area a Caccia Specifica (ACS) denominata “Cavagliano”, sita nel comune di Bellinzago Novarese.

Dato atto della nota del Settore regionale Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca prot. n. 23256 del 13.9.2019, con la quale veniva, tra l'altro, precisato che la predetta nota era pervenuta ad iter autorizzativo già concluso con l'adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento finale in data 19.7.2019, D.G.R. n. 7-95.

Preso atto che, a seguito di alcuni contatti intercorsi con la Provincia di Novara è emersa altresì, una possibile valenza faunistico-ambientale di tale area; tale valenza, se confermata da una adeguata relazione tecnico-scientifica e dal parere favorevole della Provincia, costituisce ragione per un eventuale rinnovo della ACS in oggetto, fuori dai tempi previsti dalla normativa vigente.

Dato atto della predetta nota prot. n. 23256 del 13.9.2019 del Settore regionale Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca con la quale si chiede all'ATC NO1 di far pervenire al Settore Regionale tutta la documentazione prevista agli artt. 6 e 7 delle “Indicazioni per l'istituzione, la conferma, il rinnovo e la revoca di aree a caccia specifica (ACS) nel territorio di competenza degli ATC e dei CA” allegate alla D.G.R. n. 21-313 del 12-07-2010 e successivamente integrate dalla D.G.R. n. 55-6258 del 02-08-2013.

Preso atto della relazione tecnico-scientifica inviata dall'ATC NO1 in data 16.9.2019 al Settore regionale Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca.

Preso atto che la Provincia di Novara con nota prot. n. 25536 del 17.9.2019 ha espresso il proprio parere favorevole al rinnovo dell'ACS di Cavagliano *“in quanto l'area costituisce uno degli ultimi territori ancora parzialmente naturali con una significativa valenza faunistico-ambientale in mezzo alla monocoltura risicola. Ciò permette di tutelare alcune specie di animali selvatici che, se opportunamente gestite, possono irradiarsi favorendo un ripopolamento naturale dei territori circostanti.”*.

Preso atto che in data 24.9.2019 n. Prot. 75/19 il Comitato di gestione degli ATC NO 1 e NO2 ha trasmesso al Settore regionale Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca la comunicazione dell'avvenuta approvazione della relazione Tecnica e richiesta di rinnovo dell'ACS “Cavagliano”.

Dato atto che, dall'istruttoria svolta dal suddetto Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca e dalle note pervenute, emerge che nel periodo di validità delle ACS oggetto di rinnovo, non sono pervenute segnalazioni di criticità od osservazioni da parte di soggetti istituzionali o privati direttamente interessati.

Richiamata la DGR n. 21-6908 del 25 maggio 2018 avente ad oggetto “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 41-4515”.

Dato atto che il procedimento di cui al presente provvedimento risulta concluso nei termini indicati dalla DGR 25 maggio 2018, n. 21-6908 e che, sebbene l'istanza sia pervenuta in ritardo rispetto al termine previsto dalla D.G.R. n. 37-8648 del 29.3.2019, la stessa è stata ugualmente oggetto di istruttoria da parte del Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia

e pesca visto il superiore interesse derivante dall'importanza dell'ACS quale strumento di conservazione e di gestione di alcune specie nobili della fauna venabile piemontese.

Ritenuto di integrare la D.G.R. n. 7-95 del 19.7.2019 e pertanto di autorizzare, per la stagione venatoria 2019-2020, il rinnovo dell'ACS di cui al prospetto allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, e contenente finalità, caratteristiche e durata.

Ritenuto, altresì, in continuità a quanto disposto con la DGR 13 luglio 2018, n. 28-7216, di stabilire, che:

- la Provincia di Novara deve adottare tutti gli opportuni accorgimenti al fine di vigilare sulla corretta fruizione delle ACS da parte dei cacciatori ammessi ad esercitarvi l'attività venatoria. L'autorizzazione dell'ACS è concessa fermo restando che, qualora la medesima risulti contrastare con le finalità del Piano faunistico-venatorio provinciale e/o con gli istituti realizzati con tale atto programmatico, la stessa decadrà con effetto immediato;
- è cura dell'ATC provvedere alla rimozione delle paline collocate a delimitarne i confini. L'ATC deve comunicare al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca l'avvenuta rimozione delle tabelle perimetrali dell'area interessata. La Provincia vigila in ordine a tale adempimento, dando tempestiva comunicazione di eventuali inadempienze al Settore regionale competente;
- il perimetro delle ACS deve essere delimitato, a cura dell'ATC con apposite tabelle contenenti il tipo di zona e le indicazioni della disposizione normativa di riferimento. La manutenzione delle tabelle compete allo stesso organismo;
- la fruizione delle ACS è consentita nel rispetto del relativo Regolamento gestionale trasmesso a corredo dell'istanza o già approvato in sede di prima istituzione e tuttora operante. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dall'ATC contrarie o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.

Ritenuto di demandare al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento, ivi compresa la sua pubblicazione sul sito istituzionale all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

Dato atto che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016 (Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni". Parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000.).

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di autorizzare, ad integrazione della D.G.R. n. 7-95 del 19.7.2019, per la stagione venatoria 2019-2020, il rinnovo dell'ACS di cui al prospetto allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, e contenente finalità, caratteristiche e durata;
- di stabilire che, in continuità a quanto disposto con la DGR 13 luglio 2018, n. 28-7216:
- la Provincia di Novara deve adottare tutti gli opportuni accorgimenti al fine di vigilare sulla corretta fruizione delle ACS da parte dei cacciatori ammessi ad esercitarvi l'attività venatoria. L'autorizzazione dell'ACS è concessa fermo restando che, qualora la medesima risulti contrastare con le finalità del Piano faunistico-venatorio provinciale e/o con gli istituti realizzati con tale atto programmatico, la stessa decadrà con effetto immediato;

- è cura dell'ATC provvedere alla rimozione delle paline collocate a delimitarne i confini. L'ATC deve comunicare al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca l'avvenuta rimozione delle tabelle perimetrali dell'area interessata. La Provincia vigila in ordine a tale adempimento, dando tempestiva comunicazione di eventuali inadempienze al Settore regionale competente;
- il perimetro delle ACS deve essere delimitato, a cura dell'ATC con apposite tabelle contenenti il tipo di zona e le indicazioni della disposizione normativa di riferimento. La manutenzione delle tabelle compete allo stesso organismo;
- la fruizione delle ACS è consentita nel rispetto del relativo Regolamento gestionale trasmesso a corredo dell'istanza o già approvato in sede di prima istituzione e tuttora operante. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dall'ATC contrarie o comunque non previste dalle disposizioni vigenti;
  
- di dare atto che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale;
  
- di demandare al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento, ivi compresa la sua pubblicazione sul sito istituzionale all'indirizzo:  
<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente>

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

N° ord	ATC/CA	Denominazione ACS	HA	Stato	Comune1	Comune2	Comune3	Comune4	Data inizio	Data fine	Fauna tutelata1	Fauna tutelata2	fauna tutelata3	Fauna tutelata4		Fauna venabile1	Fauna venabile2	fauna venabile3	fauna venabile4	fauna venabile5
185	ATCNO1	CAVAGLIANO	617	RINNOVO	BELLINZAGO NOVARESE				02/10/2019	31/03/2020	FAGIANO	LEPRE	STARNA	PERNICE ROSSA		CINGHIALE	CAPRIOLO	VOLPE	DAINO	